



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 21/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2011, n. 1878

D.L. 6/07/2011 n. 98 convertito in legge 15/07/2011 n. 111, art. 16, c. 8. Modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 1384 del 21.6.2011 concernente gli adempimenti conseguenti sentenza Corte Costituzionale n. 42/2011 relativa al giudizio di incostituzionalità dell'art. 3 c. 40 della L.R. 40/2007.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P.- "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR" dell'Ufficio 4 confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Il combinato disposto tra l'art.1 comma 5 e l'art.5 comma 1 lett.b) dell'Accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanza e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, approvato con legge regionale n. 2/2011, prevedono che la Regione adotti i necessari provvedimenti per l'esecuzione delle sentenze della Corte Costituzionale in riferimento alle leggi impugnate dal Governo, da sottoporre ai Ministeri affiancanti, nonché al Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con deliberazione n. 1384 del 21.6.2011 la Giunta Regionale, in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011, relativamente all'art.3 comma 40 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007 n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) ha fornito ai Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale indirizzi applicativi in merito alla tipologia degli adempimenti da adottare in relazione alle censure della Corte Costituzionale.

Il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con parere n. 0000128/P dell'1.6.2011 ha richiesto che "...la Regione adotti una nuova delibera che apporti le necessarie precisazioni sulle azioni da intraprendersi per i singoli gruppi di articoli oggetto di censure definendo i relativi tempi per il completamento delle procedure in maniera puntuale che, in ogni caso, non possono andare oltre il 21 giugno 2011."

Con deliberazione n. 1384 del 21.6.2011 è stato disposto che i Direttori e/o Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie avrebbero dovuto entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento promuovere le azioni finalizzate alla cessazione degli effetti dei contratti di lavoro a tempo indeterminato sottoscritti con i destinatari dell'articolo oggetto della sentenza. In particolare i Direttori e/o Commissari Straordinari anotificare agli interessati, in applicazione di quanto previsto dal Codice Civile, la risoluzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per l'impossibilità sopravvenuta correlata alla declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni normative che hanno permesso la stabilizzazione.

Successivamente con D.L. 6 luglio 2011 n.98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, all'art.16,

comma 8 è stato disposto che:” I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del Codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli.”

Nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito per la verifica degli adempimenti regionali di attuazione dell’ Accordo sopra citato, nella riunione del 19 luglio 2011, come da verbale agli atti dell’ufficio competente a conclusione della verifica è stato richiesto, in relazione all’attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, di adottare i relativi provvedimenti entro il 10 settembre 2011 in modo da consentire entro il 30 settembre la verifica della validità dell’Accordo

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale in applicazione dell’art.16 comma 8 della L.111/2011, di adottare il presente provvedimento di modifica della deliberazione n. 1384 del 21.6.2011, riguardante gli adempimenti obbligatori da mettere in capo al dirigente competente concernente la comunicazione agli interessati degli effetti della sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico ed il ritiro degli atti nulli.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P. dell’ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e quivi integralmente riportate
- di modificare la parte dispositiva della deliberazione n. 1384/2011 nel modo seguente:

a) i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie, in applicazione dell'art.16, comma 8 della legge 15 luglio 2011 n.111 debbano annullare di diritto gli atti adottati in applicazione dell'articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, ripristinando la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della sentenza n. 42/2011 (16.2.2011);

b) il dirigente dell'Area Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie deve procedere obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico nonché al ritiro degli atti nulli ferma l'eventuale applicazione dell'art.2126 del Codice Civile in relazione alle prestazioni eseguite;

- di disporre che i Direttori Generali e/o Commissari Straordinari delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale trasmettano alla Regione - Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, relazione in merito al completamento delle procedure stabilite con il presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia ai sensi della l.r. 15/2009.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
